Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero della pubblica istruzione

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **514**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

tecnica e diagnostica delle autopsie;
tecnica e diagnostica citopatologica;
patologia cardio-vascolare;
teratologia e patologia delle malformazioni;
epidemiologia dei tumori umani;
fisiopatologia del dolore;
patologia speciale neurologica;
neuropsicologia clinica;
semeiotica neurologica;
psicoterapia;
neurologia d'urgenza;
psicopatologia generale;
neuropsichiatria infantile;
chirurgia della mano;
fisioterapia;
traumatologia;
nefrologia pediatrica;
neurologia pediatrica;
cardiologia pediatrica;
endocrinologia pediatrica;
ematologia pediatrica;
embriologia umana;
fisiopatologia dell'emostasi;
cronobiologia;
fisiopatologia della riproduzione;
semeiotica ostetrica;
fisiologia prenatale;
fisica sanitaria;
bioingegneria;
biofisica;
complementi di fisica medica;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
istituzioni di patologia generale;
biologia e patologia delle ultrastrutture;
virologia oncologica;
cancerogenesi chimica;
fisiopatologia generale;
immunochimica;
biochimica patologica;
immunoematologia;
oncologia;
immunopatologia;
foniatria;
anestesia sperimentale;
patologia embrio-fetale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1984, n. **515**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari, per l'indirizzo organico biologico e inorganico-chimico-fisico, vengono aggiunti rispettivamente i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica fisica delle interfasi;

termodinamica statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1984, n. **516**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 419, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (seconda).

Seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 420. — E' istituita presso l'Università di Milano la seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 421. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano.

Art. 422. — La scuola ha lo scopo di conferire ai laureati in medicina e chirurgia il diploma di specialista in chirurgia vascolare con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

Art. 423. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 424. — Il numero degli iscritti è di quattro per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.

Art. 425. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesta l'abilitazione allo esercizio professionale.

Art. 426. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 775 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivamente riportato.

Art. 427. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;

2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;

3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;

4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;

6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;

8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;

13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (I).

4° *Anno*:

14) informatica medica;

15) rianimazione e terapia intensiva;

16) patologia e clinica vascolare pediatrica (I);

17) epidemiologia delle malattie vascolari;

18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;

19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (II).

5° *Anno*:

20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;

21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;

22) terapia intensiva;

23) patologia e clinica vascolare pediatrica (II);

24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;

25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (III).

Art. 428. — La frequenza ai vari corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno in corso una sola volta.

Art. 429. — Il corso sarà articolato secondo cicli di lezioni teoriche e pratiche, queste ultime tenute presso i vari reparti, i cui letti afferiscono alla scuola di specialità stessa, della durata di una settimana ogni mese, per sei mesi.

Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza necessario per sostenere gli esami. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 430. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 431. — L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge: i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 432. — Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1984, n. **517.**

Modificazione dei minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, 17 giugno 1982, n. 457 e 22 luglio 1983, n. 357, con i quali ai sensi e per gli effetti di cui allo art. 9 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono stati variati i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella *A* allegata alla stessa legge n. 990/1969;

Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso hanno subito per il periodo 1971-83 variazioni percentuali in aumento rispettivamente del 447,3 e 487,7 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subito aumenti percentuali, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente, del 807,1 e 535,4;

Considerato che gli adeguamenti dei minimi di garanzia obbligatoria effettuati compensano solo parzialmente la diminuzione del valore reale di detti minimi verificatasi dall'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo:

Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno evidenziato un notevole incremento del costo medio degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, superiore all'andamento dell'inflazione;

Vista la direttiva C.E.E. del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, la quale fissa i minimi di garanzia per i quali deve essere stipulata l'assicurazione e fa obbligo agli Stati membri — fra i quali l'Italia — nei quali sono in vigore massimali inferiori di elevare gradualmente questi ultimi per portarli al livello di quelli fissati dalla direttiva stessa, entro il 31 dicembre 1990;

Ritenuto che, nell'attuale situazione, le misure minime di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite nella tabella *A* allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, così come modificata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1983, n. 357, sono insufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che, pertanto, anche per questo motivo si rende necessario, ai sensi del citato art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, procedere ad una loro variazione in aumento;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1984 le somme indicate nella tabella *A* allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1983, n. 357, sono aumentate come segue:

TABELLA *A*

MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE.

a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

200.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc;

300.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 30.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc;

100.000.000 per ogni persona danneggiata.

b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

300.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 30.000.000 per le cose e gli animali;

100.000.000 per ogni persona danneggiata.

c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 40.000.000 per le cose e gli animali;

100.000.000 per ogni persona danneggiata.

d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

300.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 30.000.000 per le cose e gli animali;

100.000.000 per ogni persona danneggiata.

e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi destinati al trasporto di persone nonché per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

300.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 30.000.000 per le cose e gli animali, per i veicoli con un numero di posti non superiore a nove;

750.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 40.000.000 per le cose e gli animali, per i veicoli con un numero di posti superiore a nove;

100.000.000 per ogni persona danneggiata.

f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale e per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

300.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 30.000.000 per le cose e gli animali;

100.000.000 per ogni persona danneggiata.

g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

300.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 30.000.000 per le cose e gli animali;

100.000.000 per ogni persona danneggiata.

h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

200.000.000 per ogni sinistro;

100.000.000 per ogni persona danneggiata.

i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

300.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a venti;

450.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti superiore a venti;

100.000.000 per ogni persona danneggiata.

l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire:

1.000.000.000 per ogni sinistro con il limite di lire 100.000.000 per le cose e gli animali;

100.000.000 per ogni persona danneggiata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1984
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984, concernente la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1984), concernente la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto dalle imprese di assicurazione autorizzate allo esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il telegramma del Ministro del tesoro n. 100316 prot. n. 3312/1213 dell'8 febbraio 1984 con cui si ravvisa la necessità di apportare alcune rettifiche al testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984;

Ritenuto necessario rettificare gli articoli 2, terzo comma, 6 e 7, terzo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità;

Decreta:

Gli articoli 2, terzo comma, 6 e 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984 citato in premessa nelle parti in cui recita: « ragioneria provinciale dello Stato », sono così modificati: « sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 3342, art. 12 ».

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA — DEGAN

(4486)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1984.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984, concernente la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1984), concernente la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di

cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984;

Visto il telegramma del Ministero del tesoro n. 7372 del 26 marzo 1984, con il quale si ravvisa l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984;

Ritenuto necessario modificare gli articoli 2, terzo comma, 6 e 7, primo e terzo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità;

Decreta:

Al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984 citato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:

agli articoli 2, terzo comma, 6 e 7, primo e terzo comma, il termine: « pagamento » è sostituito dal seguente: « versamento »;

all'art. 2, terzo comma, la locuzione: « novanta giorni successivi », è sostituita dalla seguente: « novanta giorni dalla data del suddetto versamento ».

Dato a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA — DEGAN

(4487)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1984.

Adeguamento della consistenza del premio della « Penna d'Oro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1960 con il quale venivano stabilite le norme per il conferimento dei premi della « Penna d'Oro » e del « Libro d'Oro »;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1973 con il quale venivano modificate le norme stesse;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1979 con il quale veniva nuovamente regolamentata la materia per il conferimento dei premi della « Penna d'Oro » e del « Libro d'Oro »;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1980 con il quale venivano apportate modifiche agli articoli 3 e 4 del decreto 24 settembre 1979;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1982 con il quale venivano apportate modifiche all'art. 2 del decreto 24 settembre 1979 e all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto 14 maggio 1980;

Considerata l'opportunità di procedere alla modifica del quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 1982, per adeguare la consistenza del premio della « Penna d'Oro », rimasto invariato da oltre dieci anni, ad una cifra di maggiore consistenza dato il prestigio del premio stesso;

Decreta:

Il quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 1982 è modificato come segue:

« Il premio della "Penna d'Oro" è costituito da un assegno di L. 20.000.000 (ventimilioni) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1984

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1984
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 91

(4232)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° agosto 1984.

Norme regolamentari in materia di velocità massime e di intervalli minimi fra i veicoli per i servizi di pubblico trasporto effettuati mediante funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto in particolare l'art. 95 del predetto decreto, che demanda al Ministro dei trasporti l'emanazione di norme regolamentari riguardanti, tra l'altro, le caratteristiche generali delle linee e degli impianti;

Viste le prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di emanare nuove norme regolamentari in materia di velocità massime e di intervalli minimi fra i veicoli per i servizi di trasporto effettuati mediante funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Le disposizioni in materia di velocità massime e di intervalli minimi fra i veicoli, contenute al capo 3°, paragrafo *e*) delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto

ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, nel testo già modificato con i decreti ministeriali 15 novembre 1966, n. 2776 e 26 agosto 1975, n. 8745, sono sostituite dalle seguenti norme regolamentari:

1. — Per la regolare effettuazione delle operazioni alla partenza ed all'arrivo, la velocità dell'impianto deve essere adeguata alle modalità di salita del viaggiatore sul veicolo ed alla possibilità di urti nella fase di disimpegno alla discesa, in relazione anche all'entità della massa oscillante ed alle altre caratteristiche del veicolo stesso. L'intervallo di tempo intercorrente fra il passaggio di due veicoli consecutivi deve essere sufficiente ad assicurare a ciascun viaggiatore il corretto accesso al punto a lui riservato alla partenza, nonché l'agevole raggiungimento, all'arrivo, delle aree non percorse dalle traiettorie dei veicoli ed a lui destinate.

2. — Ai fini di quanto stabilito al precedente punto 1, la velocità di esercizio non deve superare i valori seguenti salvo quanto disposto al successivo punto 3:

a) per gli impianti a seggiole monoposto e biposto . . . . . 2,- m/s

b) per gli impianti a cabinette, nonché per quelli a seggiole triposto delle quali vengano utilizzati solo i due posti esterni . 1,7 »

c) per gli impianti a seggiole triposto nei quali sono utilizzati tutti e tre i posti . . 1,2 »

3. — Negli impianti esclusivamente destinati al trasporto in salita di soli viaggiatori con gli sci ai piedi, la velocità di esercizio può essere elevata ai valori seguenti:

a) per gli impianti a seggiole monoposto e biposto . . . . 2,5 m/s

b) per gli impianti a seggiole triposto . 2,3 »

4. — Le velocità di esercizio indicate al precedente punto 3 possono essere ammesse a condizione che:

a) gli impianti siano equipaggiati con azionamenti a velocità variabile con continuità in un campo sufficientemente esteso;

b) le piste di partenza e di arrivo presentino caratteristiche di pendenza e di tracciato rispettivamente idonee sia ad agevolare le operazioni di salita degli sciatori sui veicoli, sia a rendere sicuramente rapide quelle di distacco e successivo deflusso degli sciatori stessi.

5. — L'intervallo minimo di tempo intercorrente fra il passaggio di due veicoli consecutivi non deve essere inferiore ai valori seguenti, salvo quanto disposto al successivo punto 6:

a) per gli impianti a seggiole monoposto 5 s

b) per gli impianti a seggiole biposto e per quelli a seggiole triposto utilizzate come biposto, sempreché i viaggiatori accedano simultaneamente ai due posti disponibili per ogni veicolo . . 8 »

c) per gli impianti a veicoli biposto ai quali i viaggiatori debbano accedere successivamente 10 »

d) per gli impianti a seggiole triposto alle quali i viaggiatori accedono simultaneamente . 12 »

6. — Negli impianti esclusivamente destinati al trasporto in salita di soli viaggiatori con gli sci ai piedi, ed alle stesse condizioni indicate ai precedenti punti 3 e 4, l'intervallo minimo di cui al punto 5 può essere ridotto ai valori seguenti:

a) per gli impianti a seggiole monoposto . 4 s

b) per gli impianti a seggiole biposto e triposto alle quali si acceda simultaneamente, sempreché la partenza degli sciatori avvenga sotto la puleggia e siano previsti idonei sistemi di regolazione del traffico, sia in partenza che in arrivo, con piste ad andamento parallelo all'asse dell'impianto . . . . 6 »

7. — Il quantitativo di viaggiatori che possono trovarsi contemporaneamente lungo la linea non deve, di norma, superare le 150 unità per gli impianti a seggiole monoposto; le 200 unità per gli impianti a seggiole biposto e le 250 unità per gli impianti a seggiole triposto. Detti quantitativi possono essere elevati a 250 e 300 unità, rispettivamente per gli impianti a seggiole biposto e triposto, a condizione che le caratteristiche dell'argano motore e dei relativi azionamenti, le altezze massime dei veicoli dal suolo, la percorribilità del terreno sottostante l'impianto e la sua accessibilità con mezzi meccanici, siano tali da rendere rapido ed agevole il recupero dei viaggiatori eventualmente rimasti bloccati in linea.

8. — Agli effetti di quanto stabilito al precedente punto 7, si assume convenzionalmente che si trovino contemporaneamente occupati:

a) per gli impianti utilizzati solo in salita: tutti i veicoli insistenti su detto ramo;

b) per gli impianti utilizzati sia in salita che in discesa: i 2/3 di tutti i veicoli insistenti su ambedue i rami.

9. — Negli impianti a seggiole monoposto e biposto normalmente adibiti al trasporto in salita di viaggiatori con gli sci ai piedi, può essere consentito anche il trasporto di viaggiatori ordinari (trasporto promiscuo), sia in salita che in discesa, con le seguenti particolari modalità:

a) ove si renda necessario ridurre la velocità di esercizio in relazione a quanto stabilito ai precedenti punti 2 e 3, tale riduzione può essere effettuata, sempre sotto la responsabilità del capo servizio, secondo orari prestabiliti, ovvero anche limitando la riduzione stessa ai tempi necessari per le fasi di salita e discesa dei viaggiatori ordinari; devono in ogni caso risultare rispettati gli intervalli minimi di tempo fissati al precedente punto 5;

b) negli impianti a seggiole biposto non è ammesso, sul medesimo veicolo, il trasporto contemporaneo di un viaggiatore ordinario e di uno con gli sci ai piedi;

c) devono essere previste due piste di discesa distinte: una per i viaggiatori ordinari e l'altra per quelli con gli sci ai piedi;

d) la taratura della protezione elettrica che comanda l'intervento del freno meccanico di servizio per eccesso di velocità, deve essere automaticamente variata in relazione al valore della velocità di esercizio prefissato per ciascun tipo di servizio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(4425)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 1984.

Rettifiche al decreto ministeriale 25 giugno 1984, recante disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto 25 giugno 1984, n. 47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 30 giugno 1984, recante disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Ravvisata la necessità di apportare rettifiche al decreto sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 25 giugno 1984 n. 47, citato nelle premesse, sono apportate le seguenti rettifiche:

1. Il testo dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« La lettera *a*) dell'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 23 maggio 1977, n. 331243, recante disposizioni sul collaudo di posa in opera degli strumenti per pesare fissi a funzionamento non automatico, è sostituita dalla seguente:

a) pesi campione di valore ponderale totale pari:

alla somma " S " della portata massima e dell'effetto additivo di tara, quando tale somma è inferiore o uguale a 5 tonnellate;

ad almeno un decimo della predetta somma " S ", quando "S" è superiore a 5 tonnellate. In questo ultimo caso il valore ponderale totale dei pesi non può comunque essere inferiore a 5 tonnellate ».

2. All'art. 12, terzo rigo, le parole « ... di cui all'art. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ... di cui all'art. 2 ».

3. Nel titolo dell'allegato II le parole « (prevista all'art. 6 del decreto) » sono sostituite dalle seguenti: « (prevista all'art. 10, punto 1, del decreto) ».

4. Nell'allegato III, la tabella del punto 2 è sostituita dalla seguente:

	Simbolo
Trazione	↕
Compressione	↓↑
Flessione	↑ oppure ↓
Universale	↕↓↑

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4351)

DECRETO 7 agosto 1984.

Diniego dell'approvazione delle deliberazioni e condizioni di fusione mediante incorporazione della S.p.a. Mediolanum, in Milano, nella S.p.a. Mediolanum vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la prima direttiva del Consiglio della C.E.E. del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 12 luglio 1983, con le quali la S.p.a. Mediolanum e la S.p.a. Mediolanum vita, entrambe con sede in Milano, hanno chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni di fusione delle società stesse mediante incorporazione della prima nella seconda;

Vista la lettera in data 28 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP ha comunicato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il proprio parere contrario all'accoglimento delle domande anzidette;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite, ed in base alla quale non sussistono le condizioni necessarie per l'approvazione delle predette deliberazioni di fusione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella riunione del 27 luglio 1984, ha condiviso il predetto parere espresso dall'ISVAP;

Decreta:

Non sono approvate le deliberazioni e condizioni di fusione mediante incorporazione della S.p.a. Mediolanum, con sede in Milano, nella S.p.a. Mediolanum vita, pure con sede in Milano, adottate dalle assemblee delle predette società rispettivamente in data 29 giugno e 5 luglio 1983.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4461)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 settembre 1983.

Adeguamento dei limiti di somma previsti dall'art. 6, primo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50, concernente il piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Visto l'art. 51, commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 9-*bis*, primo e terzo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 1969, n. 952;

Visto l'art. 11, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50, il quale prevede che i limiti di spesa richiamati dal predetto art. 11 sono elevati a 500 milioni e che tale limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Visto il decreto interministeriale 19 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1980, registro n. 111 Istruzione, foglio n. 319, il quale ha elevato i predetti limiti di spesa da 500 a 820 milioni per adeguare i limiti stessi per il periodo aprile 1976-dicembre 1979;

Vista la lettera con la quale l'ISTAT ha comunicato che nel periodo aprile 1976-aprile 1983 l'andamento generale dei prezzi ha avuto un incremento del 161 per cento;

Ritenuta la necessità di adeguare il predetto limite di 500 milioni all'andamento generale dei prezzi intercorso nel periodo, elevando il limite stesso a 1.300 milioni;

Decreta:

I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.300 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1983

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 7

(4488)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 1984.

Modificazioni al regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza geometri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, concernente la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

Visto il regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità degli iscritti, approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 marzo 1983;

Esaminate le modifiche al suddetto regolamento, deliberate dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri nella riunione del 26-27 maggio 1983;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione delle suddette modifiche;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate con l'unita delibera n. 4/83 del 27 maggio 1983 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, agli articoli 3, 6, 10 e 11 del regolamento per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità degli iscritti approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 14 marzo 1983.

Roma, addì 7 luglio 1984

p. *Il Ministro*: BORRUSO

CASSA NAZIONALE
PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI

Stralcio dal verbale n. 65 della riunione del comitato dei delegati tenutasi il 26-27 maggio 1983

L'anno millenovecentottantatre, il giorno 26 del mese di maggio, si è riunito presso il salone «Raffaello» dell'Hotel Jolly, corso d'Italia n. 1, Roma, il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Bilancio consuntivo 1982;
4. Variante al bilancio preventivo 1983;
5. Regolamento per accertamento invalidità e inabilità degli iscritti;
6. Legge n. 773 del 20 ottobre 1982;
7. Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

Il presidente, mette quindi in votazione, per alzata di mano, il testo del regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità degli iscritti, coordinato con le modifiche già singolarmente approvate dal comitato dei delegati nelle precedenti votazioni (vedi allegato 1).

(*Omissis*).

Il presidente: BINI

Il segretario: ACRI

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITA' E DELLA INVALIDITA' DEGLI ISCRITTI

Testo coordinato con le modifiche approvate dal comitato dei delegati in data 26-27 maggio 1983

Titolo I

PENSIONE DI INABILITÀ

Art. 1.

Requisiti

L'iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di inabilità nel caso di perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione alla Cassa stessa, sempreché abbia compiuto dieci anni o, nel caso di infortunio, almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione.

In entrambi i casi l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da prima del compimento del quarantesimo anno di età o, nel caso di reiscrizione successiva, le interruzioni non debbono superare il periodo di cinque anni.

Art. 2.

Forma della domanda

La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione:

a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;

b) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini della IRPEF, o esenti da imposte, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, con riferimento al triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

c) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la incapacità totale e permanente all'esercizio della professione; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;

2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa; ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 3.

Modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di inabilità è effettuato da una apposita commissione, entro e non oltre giorni novanta dalla data di completamento della documentazione sanitaria o perfezionamento della domanda, nominata dalla giunta esecutiva e composta da tre sanitari di fiducia della Cassa che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla situazione fisica del richiedente.

Nel caso in cui questi sia, per oggettivi motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia della Cassa, appositamente nominato di volta in volta dalla giunta esecutiva tra i membri della commissione di cui al primo comma, con preavviso della visita, a mezzo telegramma con almeno cinque giorni di anticipo.

Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che stabilirà collegialmente l'esistenza o meno della inabilità.

Si procederà infine, all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della giunta esecutiva.

Gli uffici provvederanno in seguito alla comunicazione dell'esito della domanda.

Art. 4.

Rigetto e ricorso

Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità da parte della giunta esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla giunta esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente, e da un terzo medico nominato dal presidente dell'ordine dei medici della provincia ove avviene la visita, nel caso di dimostrato impedimento alla stessa nella sede dell'ente.

In caso di riconoscimento dell'inabilità, le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della inabilità da parte del citato collegio medico.

Art. 5.

Cancellazione dall'albo

Dopo il riconoscimento della inabilità da parte della giunta esecutiva, per la corresponsione della pensione, il geometra è tenuto alla cancellazione dall'albo professionale entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, pena la revoca della pensione.

In caso di reiscrizione agli albi professionali viene revocata la concessione della pensione.

Art. 6.

Verifica dello stato inabilitante

Entro dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti danti causa all'inabilità.

Tale accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell'ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento dello stato di inabilità, nominati dalla giunta esecutiva che, dopo apposita visita medica, redigono verbale in merito alla persistenza o meno dello stato inabilitante.

Nel caso in cui il beneficiario di pensione sia impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa, per oggettivi e documentati motivi di salute, potrà chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio, da parte di un sanitario di fiducia della Cassa, all'uopo nominato di volta in volta dalla giunta esecutiva tra i membri della commissione di cui al secondo comma, con un preavviso della visita, a mezzo telegramma, con almeno cinque giorni di anticipo.

Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che verificherà la persistenza o meno dello stato inabilitante.

Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della giunta esecutiva e, qualora l'inabilità non sia più riscontrata, si provvederà alla revoca della pensione.

Nel caso in cui il pensionato, convocato nelle forme di legge, non si presti, senza giusto motivo, alla revisione, l'ufficio procederà alla sospensione della pensione. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla data della sospensione stessa, la giunta esecutiva procederà d'ufficio alla revoca della pensione.

Art. 7.

Decesso del richiedente

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del *de cuius* potrà essere adottato « a posteriori », anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

La giunta esecutiva vi provvederà sentita la commissione medica di cui all'art. 3.

Titolo II

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Art. 8.

Requisiti

La pensione di invalidità spetta all'iscritto alla Cassa la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, per l'infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo la iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

In ogni caso, l'iscrizione deve essere in atto prima del compimento del quarantesimo anno di età e, nel caso di reiscrizione successiva, le interruzioni non debbono superare il periodo complessivo di cinque anni.

Art. 9.

Forma della domanda

La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma della autodichiarazione:

a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;

b) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini della IRPEF o esenti da imposte, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, con riferimento al triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

c) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la riduzione della capacità lavorativa o meno di un terzo; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante;

2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 10.

Modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato da una apposita commissione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di completamento della documentazione sanitaria o perfezionamento della domanda, nominata dalla giunta esecutiva e composta da tre sanitari di fiducia della Cassa che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla condizione fisica del richiedente.

Nel caso in cui questi sia, per motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa, potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica venga effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia della Cassa appositamente nominato di volta in volta dalla giunta esecutiva tra i membri della commissione di cui al primo comma, con preavviso della visita, a mezzo telegramma con almeno cinque giorni di anticipo.

Il medico dovrà quindi redigire e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che stabilirà collegialmente l'esistenza o meno dell'invalidità.

Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della giunta esecutiva.

Gli uffici provvederanno in seguito alla comunicazione dell'esito della domanda.

Art. 11.

Rigetto e ricorso

Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte della giunta esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla giunta esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente, e da un terzo medico nominato dal presidente dell'ordine dei medici della provincia ove avviene la visita, nel caso di dimostrato impedimento della stessa, nella sede dell'ente.

In caso di riconoscimento dell'invalidità le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della invalidità da parte del citato collegio.

Art. 12.

Revisione ed eventuale revoca

I beneficiari delle pensioni, che all'atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, ogni tre anni sono sottoposti alla verifica della persistenza dello stato invalidante dante causa al pensionamento.

Gli uffici, quindi, trascorso il triennio, predispongono gli elenchi delle pensioni dichiarate revisionabili, trasmettendone i relativi fascicoli all'esame della commissione di revisione, di composizione diversa da quella che ha proceduto all'accertamento dello stato invalidante e costituita ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, la quale, sottoposti i pensionati a visita medica, redige apposito verbale in merito alla persistenza o meno dello stato invalidante, anche tenendo conto dell'esercizio professionale svolto dal pensionato.

Nel caso in cui il beneficiario della pensione sia impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa per documentati motivi di salute, si provvede alla nomina di un sanitario di fiducia della Cassa stessa secondo le modalità di cui al citato art. 10.

Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della giunta esecutiva che, qualora l'invalidità non sia più riscontrata, provvederà alla revoca della pensione.

La concessione diviene definitiva se lo stato invalidante venga confermato per due volte.

Nel caso in cui il pensionato, convocato nelle forme di legge, non si presti senza giustificato motivo alla revisione, l'ufficio procederà alla sospensione della pensione. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla data della sospensione stessa, la giunta esecutiva procederà d'ufficio alla revoca della pensione.

Per le pensioni dichiarate revisionabili, resta sempre da parte della Cassa la possibilità di accertare la persistenza dei requisiti danti causa al pensionamento entro dieci anni dalla decorrenza dello stesso.

Art. 13.

Necessità di nuova domanda

Qualora non sussista lo stato di inabilità, il richiedente la relativa pensione può inoltrare una nuova istanza tendente ad ottenere il conferimento di altra pensione per la quale sia in possesso dei necessari requisiti.

(4237)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 luglio 1984, n. **518**.

Erezione in ente morale della fondazione « Carlo Mazzone », in Caltanissetta.

N. 518. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione « Carlo Mazzone », in Caltanissetta, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1984
Registro n. 27 Interno, foglio n. 391

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra, 1° novembre 1974) ed al protocollo del 1978 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra, 17 febbraio 1978), adottati a Londra il 20 novembre 1981 dal Comitato della sicurezza marittima dell'I.M.O.

Il 1° settembre 1984, conformemente a quanto previsto dall'art. VIII (b) (vii) (2) della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra, 1° novembre 1974) e dall'art. II.1 del protocollo del 1978 relativo a detta convenzione (Londra, 17 febbraio 1978), entreranno in vigore sul piano internazionale e per l'Italia gli emendamenti relativi alla convenzione ed al protocollo sopra citati, adottati a Londra il 20 novembre 1981 dal Comitato della sicurezza marittima dell'I.M.O.

L'Italia ha aderito alla convenzione del 1974 ed al protocollo del 1978 rispettivamente in data 11 giugno 1980 (come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 9 settembre 1980) e in data 1° ottobre 1982 (come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1983).

Il testo integrale degli emendamenti sarà pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1984.

(4510)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Variola S.p.a., in Trieste, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria Vignatelli S.r.l. di Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto della integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria Vignatelli S.r.l. di Forlì, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.C.I. - Azienda ceramica industriale S.r.l., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 all'8 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cer.It. - Ceramiche italiane di Roma, è prolungata al 24 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurosol S.p.a. di Nettuno (Roma), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto sospesi dal 21 dicembre 1981, o entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.C.I. - Azienda ceramica industriale S.r.l., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 12 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cer.It. - Ceramiche italiane di Roma, è prolungata al 24 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurosol S.p.a. di Nettuno (Roma), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lupi di Cerreto Guidi (Firenze), è prolungata al 14 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consorzio fonderie SCM, con sede in Rimini e stabilimenti in Villa Verucchio e Rimini (Forlì), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartindustria F.lli Doni di Ferentino (Frosinone), ufficio di Roma, è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.A. Bossi - Costruzioni meccaniche Abbiategrasso, con sede e stabilimento in Abbiategrasso (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T. - Società italiana targhe, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio e Caronno Pertusella (Varese), è prolungata all'8 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gubra, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saturnia plastica S.r.l., con sede e stabilimento in Spigno Saturnia (Latina), è prolungata al 5 settembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio e stabilimenti in Busto Arsizio e Legnano (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980.
Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cira confezioni S.r.l. di Palestrina (Roma), è prolungata al 13 dicembre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.E.T.T.E., con sede in Firenze e unità operativa in Sardegna, è prolungata al 21 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merli fonderia, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tiribocchi S.p.a. di Pomezia (Roma), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsalino e fratello di Alessandria, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Settimo - Costruzioni meccaniche, con sede e stabilimento in Este (Padova), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Incis di Saronno (Varese), è prolungata al 10 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ACI - Azienda ceramica industriale S.r.l., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata all'8 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cer.It - Ceramiche italiane di Roma, è prolungata al 24 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurosol S.p.a. di Nettuno (Roma), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lupi di Cerreto Guidi (Firenze), è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siette, con sede in Firenze e unità operativa in Sardegna, è prolungata al 21 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira Confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 13 marzo 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lupi di Cerreto Guidi (Firenze), è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ACI - Azienda ceramica industriale S.r.l., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cer.It. - Ceramiche italiane di Roma, è prolungata al 25 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira Confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 13 giugno 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siette, con sede in Firenze e unità operativa della Sardegna, è prolungata al 20 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ACI - Azienda ceramica industriale S.r.l., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira Confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 12 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siette, con sede in Firenze e unità operativa in Sardegna, è prolungata al 4 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ACI - Azienda ceramica industriale S.r.l., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), e prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira Confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 12 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, in Catania, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira Confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, in Catania, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira Confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, in Deruta (Perugia), è prolungata al 4 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Biallo di Modugno (Bari), è prolungata al 30 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintofil, con stabilimento in Galatina (Lecce), è prolungata al 9 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiapparelli farmaceutici di Torino, è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alco - Industrie alimentari, in Bari, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safab - Appalti forniture acquedotti bonifiche di San Severo (Foggia), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super est, con sede e stabilimento in Specchia (Lecce), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e stabilimento in Ginosa (Taranto), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie ottiche del Levante, con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lora creazioni di Corigliano d'Otranto (Lecce), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali in crisi economica del settore abbigliamento, maglieria ed affini nel comune di Putignano (Bari), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurest Italia - Servizio gestione mensa presso Weber Altecna S.p.a. di Modugno (Bari), è prolungata al 1° luglio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società editrice cooperativa giornale L'Ora S.r.l. di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1982 al 30 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimenti di Verzuolo, Corsico, Treviso, Lugo di Vicenza, Germagnano, Mantova, Ferrara, Barletta, sede amministrativa di San Mauro Torinese, uffici distaccati di Roma e Cologno Monzese, depositi di Corsico e Napoli, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.L. di Matera, è prolungata al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, in Deruta (Perugia), è prolungata al 3 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Biallo di Modugno (Bari), è prolungata al 30 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintofil, con stabilimento in Galatina (Lecce), è prolungata al 9 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintofil, con stabilimento in Galatina (Lecce), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali di Milano e stabilimento a Livorno, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4240)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 18 giugno 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Orsa Maggiore a r.l., in Parma, costituita per rogito Bergonzi in data 6 dicembre 1978, rep. numero 133071, reg. soc. n. 9535;

società cooperativa di consumo Pasticceria ex Bizzi a r.l., in Parma, costituita per rogito Aminta Rota in data 6 luglio 1977, rep. n. 24449, reg. soc. n. 8741;

società cooperativa mista Cooperativa tecnici agricoli a r.l., in Parma, costituita per rogito Cavandoli in data 15 dicembre 1977, rep. n. 18905, reg. soc. n. 9010;

società cooperativa edilizia La Folgore a r.l., in Langhirano (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 20 ottobre 1968, rep. n. 12345, reg. soc. n. 5872;

società cooperativa agricola Co.S.Mo. - Consorzio suinicoli Montechiarugolo a r.l., in Montechiarugolo (Parma), costituita per rogito Cavandolo in data 4 giugno 1974, rep. numero 3604, reg. soc. n. 7400;

società cooperativa agricola Caseificio cooperativo Castoglio e Molinatico a r.l., in Calcaiola di Branzone di Valmozzola (Parma), costituita per rogito Noli in data 7 settembre 1979, rep. n. 637, reg. soc. n. 10115;

società cooperativa edilizia Natale 75 a r.l., in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Baruzzi in data 20 gennaio 1976, rep. n. 16828, reg. soc. n. 4601;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa facchinaggio e trasporto cooperativa appalti ferroviari a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 4 dicembre 1978, rep. n. 3452, reg. soc. n. 4975;

società cooperativa agricola Viticoltori della Val Nure a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Gamberale in data 13 giugno 1978, rep. n. 3067, reg. soc. n. 4782;

società cooperativa di consumo Spaccio industria bottoni Piacenza a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 15 ottobre 1966, rep. n. 27597, reg. soc. n. 2737;

società cooperativa edilizia Conca Verde a r.l., in Carpaneto (Piacenza), costituita per rogito Fermi in data 29 novembre 1978, rep. n. 102388, reg. soc. n. 4982;

società cooperativa agricola Antigrandine a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Intorre in data 11 giugno 1979, rep. n. 74939, reg. soc. n. 3306;

società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascente a r.l., in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Minarelli in data 27 febbraio 1960, rep. n. 25924/2565, reg. soc. n. 1824;

società cooperativa di consumo Consorzio artigiani settore lamierati-profilati e affini a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 10 dicembre 1975, rep. n. 28460/8755, reg. soc. n. 8530;

società cooperativa di produzione e lavoro Aurora, società cooperativa fra gli operai muratori e manovali della provincia di Modena a r.l., in Modena, costituita per rogito Rossi in data 24 marzo 1955, rep. n. 867/421, reg. soc. n. 2995;

società cooperativa agricola Novagricola romagnola a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Porfiri in data 9 novembre 1972, rep. n. 102922, reg. soc. n. 5150;

società cooperativa di produzione e lavoro Adriacoop a r.l., in Longiano (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 13 febbraio 1978, rep. n. 132909, reg. soc. n. 7305;

società cooperativa Egeria, fra telefonici dipendenti dalla società T.I.M.O., direzione di esercizio dell'Umbria a r.l., in Perugia, costituita per rogito Tei in data 10 novembre 1960, rep. n. 25507/7119, reg. soc. n. 2664;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Foligno (Perugia), costituita per rogito Morini in data 13 aprile 1965, rep. numero 33/29, reg. soc. n. 3341;

società cooperativa edilizia Tempio di Vesta a r.l., in Foligno (Perugia), costituita per rogito Morini in data 24 agosto 1962, rep. n. 25577, reg. soc. n. 2869;

società cooperativa edilizia Oslavia a r.l., in Foligno (Perugia), costituita per rogito Morini in data 18 maggio 1959, repertorio n. 20743, reg. soc. 2558;

società cooperativa edilizia La Coop-Casa a r.l., in Amelia (Terni), costituita per rogito Fulignoli in data 8 marzo 1975, rep. n. 4885, reg. soc. n. 26/75;

società cooperativa mista Avi.Co.T. - Avicola cooperativa ternana a r.l., in Terni, costituita per rogito Federici in data 6 novembre 1973, rep. n. 125860, reg. soc. n. 90/73;

società cooperativa di produzione e lavoro C.R.U.A.L. - Cooperativa regionale umbra per le attività del teatro lirico a r.l., in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 15 settembre 1977, rep. n. 39386/15384, reg. soc. n. 6599;

società cooperativa agricola L'Agrifoglio a r.l., in Perugia, costituita per rogito Guerrieri in data 27 dicembre 1979, rep. numero 150516, reg. soc. n. 8252;

società cooperativa edilizia Sangemini a r.l., in Sangemini (Terni), costituita per rogito Alcini in data 12 giugno 1979, rep. n. 39333, reg. soc. n. 77/79;

società cooperativa Edilizia di Lisciano a r.l., in Lisciano Niccone (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 29 giugno 1977, rep. n. 134064, reg. soc. n. 6483;

società cooperativa agricola S. Croce a r.l., in Nocera Umbra (Perugia), costituita per rogito Frillici in data 29 maggio 1973, rep. n. 942, reg. soc. n. 4719;

società coperativa di produzione e lavoro Tele Spoleto centrale a r.l., in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Angelini in data 6 febbraio 1978, rep. n. 33802, reg. soc. n. 614;

società cooperativa edilizia Soleado a r.l., in Perugia, costituita per rogito Pecchioli in data 23 novembre 1978, rep. numero 177794, reg. soc. n. 7331;

società cooperativa edilizia Ginestra a r.l., in Treviso, costituita per rogito Pierotti in data 23 giugno 1978, rep. n. 2536, reg. soc. n. 10012;

società cooperativa edilizia C.E.Cas. - Cooperativa edilizia castellana a r.l., in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Parolini in data 29 marzo 1974, rep. n. 17149, reg. soc. numero 7128;

società cooperativa agricola La Serena a r.l., in Cimadomo (Treviso), costituita per rogito Pierotti coadiutore di Gallina in data 8 maggio 1974, rep. n. 43998, reg. soc. n. 7264;

società cooperativa edilizia Cisonese a r.l., in Cison di Valmarino (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 29 marzo 1972, rep. n. 40556, reg. soc. n. 6085;

società cooperativa edilizia Dipendenti statali di Conegliano a r.l., in Conegliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Satorio in data 4 giugno 1954, rep. n. 2508, reg. soc. n. 2861;

società cooperativa edilizia 1° Maggio cooperativa edilizia a proprietà indivisa a r.l., in Cordignano (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 20 febbraio 1975, rep. n. 20823, registro società n. 7576;

società cooperativa edilizia XXV Aprile a r.l., in Cornuda (Treviso), costituita per rogito Curione in data 24 luglio 1974, rep. n. 3205, reg. soc. n. 7310;

società cooperativa edilizia Caonada 1 a r.l., in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Dussin in data 17 giugno 1977, rep. n. 5089, reg. soc. n. 9261;

società cooperativa di produzione e lavoro S.I.T. - Super impianti tecnici a r.l., in Preganziol (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 3 dicembre 1973, rep. n. 49261, reg. società n. 7048;

società cooperativa edilizia 1° Maggio a r.l., in Quinto di Treviso, costituita per rogito Biadene in data 31 ottobre 1977, rep. n. 19366, reg. soc. n. 6267;

società cooperativa edilizia Roncadese cooperativa di abitazione a proprietà indivisa a r.l., in Roncade (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 11 novembre 1970, rep. n. 18093, reg. soc. n. 5699;

società cooperativa di consumo Fapec Trevignano a r.l., in Trevignano (Treviso), costituita per rogito Scarpa Gregory in data 15 giugno 1978, rep. n. 86626, reg. soc. n. 10032;

società cooperativa edilizia Cepaf Trevignano a r.l., in Trevignano (Treviso), costituita per rogito Scarpa Gregory in data 15 giugno 1978, rep. n. 86625, reg. soc. n. 10033;

società cooperativa edilizia La Popolare a r.l., in Trevignano (Treviso), costituita per rogito Dussin in data 18 novembre 1976, rep. n. 3207, reg. soc. n. 8738;

società cooperativa edilizia C.E.V. - Cooperativa edilizia Vedelago a r.l., in Vedelago (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 1° agosto 1974, rep. n. 54326, reg. soc. n. 7365;

società cooperativa edilizia Monte Pizzoc a r.l., in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Vascellari in data 27 febbraio 1965, rep. n. 9588, reg. soc. n. 4436;

società cooperativa edilizia Futura a r.l., in Padova, costituita per rogito Franceschetti in data 7 febbraio 1979, rep. numero 16387, reg. soc. n. 13061;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa prestazioni tecniche a r.l., in Padova, costituita per rogito Ziliotto in data 13 novembre 1978, rep. n. 134200, reg. soc. n. 12885;

società cooperativa edilizia I.F.A.G. a r.l., in Padova, costituita per rogito Holler in data 5 aprile 1973, rep. n. 11721, registro soc. n. 8275;

società cooperativa di consumo Sacra Famiglia a r.l., in Padova, costituita per rogito Pierantoni in data 27 aprile 1976, rep. n. 3545, reg. soc. n. 10206;

società cooperativa di consumo K2 a r.l., in Agna (Padova), costituita per rogito Prosperi in data 28 aprile 1976, rep. n. 3419, reg. soc. n. 10261;

società cooperativa agricola Monte Venda di Arquà Petrarca a r.l., in Arquà Petrarca (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 28 agosto 1979, rep. n. 46916, reg. soc. numero 13537;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Battaglia Terme (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 21 aprile 1958, reg. soc. n. 4456, rep. n. 4318;

società cooperativa Edilit San Marco a r.l., in Camposampiero (Padova), costituita per rogito Bolzonella in data 21 novembre 1975, rep. n. 74187, reg. soc. n. 9835;

società cooperativa edilizia La Torre a r.l., in Tribano (Padova), costituita per rogito Prosperi in data 15 gennaio 1979, rep. n. 9398, reg. soc. n. 12926;

società cooperativa edilizia San Lorenzo a r.l., in Vò Euganeo (Padova), costituita per rogito Cardarelli in data 8 aprile 1977, rep. n. 9242, reg. soc. n. 11052.

(3958)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara 26 giugno 1984, n. 14206, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Also laboratori di Milano la donazione della somma di lire 8.000.000 da destinare al centro studi biochimici sul morbo di Cooley della predetta Università, quale contributo, *una tantum*, per studi e ricerche sul morbo di Cooley.

Con decreto del prefetto di Ferrara 26 giugno 1984, n. 14207, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Federazione italiana pentathlon moderno di Roma la donazione della somma di L. 15.000.000 quale contributo per ricerche medico-biologiche svolte dalla cattedra di biochimica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Ferrara 28 giugno 1984, n. 14208, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Federazione italiana canottaggio di Roma la donazione della somma di L. 15.000.000 a favore della cattedra di biochimica applicata dell'Università per ricerche medico-biologiche.

Con decreto del prefetto di Ferrara 27 giugno 1984, n. 14209, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Plasmon dietetici alimentari di Milano la donazione della somma di L. 500.000 a favore dell'istituto di puericultura e medicina neonatale della predetta Università per il miglioramento della ricerca e della didattica svolte dall'istituto.

Con decreto del prefetto di Ferrara 26 giugno 1984, n. 14210, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Guigoz S.p.a. di Milano la donazione della somma di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di puericultura e medicina neonatale della predetta Università quale contributo per il miglioramento della ricerca e della didattica dell'istituto.

(4427)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 13 aprile 1984: « Revisione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale (art. 32, legge 27 dicembre 1983, n. 730) ». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 106 del 16 aprile 1984).

All'allegato 1 al decreto ministeriale citato in epigrafe (elenco dei farmaci per i quali non è dovuta alcuna partecipazione da parte degli assistiti) in luogo di: « *Mitomycin* - Kyowa », leggasi: « *Mytomycin C* - Kyowa ».

All'allegato 2 al decreto ministeriale citato in epigrafe (elenco dei galenici officinali per i quali è prevista la sola quota di L. 1.000 per ricetta) in luogo di: « Acido nalidissico *60* % p/v sciroppo ml 150 », leggasi: « Acido nalidissico *6* % p/v sciroppo ml 150 ».

All'allegato 4 al decreto ministeriale citato in epigrafe (elenco delle confezioni di specialità medicinali non più concedibili dal centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione del citato decreto) depennare: « Vitamax - Medosan, 30 cps B 1925 ».

(4514)

BANCA D'ITALIA

Modificazioni alle dimensioni dei modelli dei certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 3, terzo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante disposizioni per l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare;

Visto il proprio provvedimento dell'8 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1983, con il quale è stato approvato il modello dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi stessi;

Ravvisata l'opportunità di tener conto di talune esigenze di ordine tecnico, connesse al trattamento automatizzato dei certificati medesimi;

Dispone:

Il secondo comma del provvedimento dell'8 luglio 1983 è sostituito dal seguente:

« Le dimensioni dei certificati devono essere contenute nelle seguenti misure:

in totale: cm 33 × 55;
mantello: cm 33 × 27,5;
cedola: cm 5,5 × 8,2;
spazio per le girate in totale: cm 15,5 × 27,5 ».

Il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, deve considerarsi equipollente al modello di cui al provvedimento dell'8 luglio 1983, la cui disciplina ad esso integralmente si applica.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Governatore: CIAFFI

SPAZIO PER LA LETTURA MAGNETICA

FONDO RGBW

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE

ISTITUITO CON DELIBERA ASSEMBLEARE DEL ____________ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

CODICE TITOLO

PQRZ s.p.a.

Società di gestione autorizzata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77 dal Ministro del Tesoro e iscritta all'Albo della Banca d'Italia e nel Registro della Cancelleria del Tribunale di ____________ n. ______

CERTIFICATO NOMINATIVO N. ____________

INTESTATO A ______________________________

RAPPRESENTATIVO DI N. ______ QUOTE DI PARTECIPAZIONE

DATA — LA SOCIETÀ DI GESTIONE — LA BANCA DEPOSITARIA

ANNOTAZIONI E MODIFICHE

Art. 1 - .... Art. 3 - Art. 5 -

Art. 2 - Art. 4 - Art. 6 -

SPAZIO PER LA LETTURA MAGNETICA

FONDO RGBW
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE
CERTIFICATO NOMINATIVO N. ________
RAPPRESENTATIVO DI N. ________
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2

FONDO RGBW
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE
CERTIFICATO NOMINATIVO N. ________
RAPPRESENTATIVO DI N. ________
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Marsala.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 marzo 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Marsala;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato parzialmente con successivi decreti del 24 giugno 1982, 18 maggio 1983 e 2 maggio 1984, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Marsala, nell'ordine appresso indicato:

1) Zaccardi Leonzio	punti	140,274	su 174
2) Gambassi Enrico	»	129,963	»
3) Fisicaro Antonino	»	128,347	»
4) La Rocca Pietro	»	127,143	»
5) Uccelletti Aldo	»	126,906	»
6) Recchia Ezio	»	124,743	»
7) Marchica Mario	»	121,644	»
8) Marazzina Felice	»	120,250	»
9) Ciccone Saverio	»	120,013	»
10) Gigliotti Giovanni	»	119,606	»
11) Nardelli Antonio	»	118,033	»
12) Giordano Nicolò	»	117,399	»
13) Di Caprio Salvatore	»	117,033	»
14) Silvestri Boris	»	115,508	»
15) Scorza Saverio	»	115,227	»
16) Carlomagno Michele	»	114,132	»
17) Galatro Vittorio	»	113,093	»
18) Castellaneta Nicola	»	112,325	»
19) Ciraulo Giorgio	»	111,949	»
20) Magoni Beniamino	»	111,924	»
21) Caccavale Antonio	»	111,469	»
22) Patriarca Mario	»	111,461	»
23) Brocato Salvatore	»	111,406	»
24) Mastrogiovanni Carmelo	»	110,514	»
25) Frisi Doro	punti	109,724	su 174
26) Alemanno Luciano	»	108,683	»
27) Busillo Giovanni	»	108,255	»
28) Incandela Francesco	»	105,892	»
29) Aloi Enrico	»	105,844	»
30) Coniglione Sebastiano	»	105,561	»
31) Costardi Felice	»	105,082	»
32) Mingolla Aldo	»	104,549	»
33) Girardi Filippo	»	104,483	»
34) Pipia Giuseppe	»	104,085	»
35) Licata Giovanni	»	103,240	»
36) Muzzi Vitantonio	»	103,076	»
37) Monea Luigi	»	101,784	»
38) Matassa Lidio	»	101,599	»
39) Genco Giuseppe	»	101,407	»
40) Tennirelli Luigi	»	100,783	»
41) Santoro Domenico	»	99,774	»
42) Amico Salvatore	»	98,090	»
43) Chittaro Mario	»	96,648	»
44) Nardone Luigi	»	96,448	»
45) La Candia Michele	»	96,057	»
46) Mangolini Giuseppe	»	95,790	»
47) Rossini Michele	»	95,564	»
48) Bruni Ugo	»	94,175	»
49) Orefice Antonino	»	93,966	»
50) Udeschini Beniamino	»	91,599	»
51) Scalia Giuseppe	»	91,193	»
52) Patti Mario	»	90,707	»
53) Priolo Vincenzo	»	85,395	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4085)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 235 del 27 agosto 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobil club Vicenza: Concorso pubblico, per esami, a due posti di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227